

## ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE LUDICHE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE AMBIENTE

Il DEC: Dott.ssa Claudia Onofrietti

Responsabile Unico del Progetto: Dott. Marco Giuseppi

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE I

CSA-I



## Sommario

Sommario.....	2
Articolo 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO .....	4
Articolo 1-bis - APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI .....	5
Articolo 2 - AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO .....	5
Articolo 3 - DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI.....	8
Articolo 4 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO .....	8
Articolo 5 - NORMATIVA APPLICABILE, ABILITAZIONI .....	9
Articolo 6 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL'ACCORDO QUADRO .....	9
Articolo 7 - CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO - DOCUMENTI CHE NE FANNO PARTE.....	12
Articolo 8 - CONTRATTI ATTUATIVI .....	12
Articolo 9 – CLAUSOLE SOCIALI.....	13
Articolo 10 - PROCEDURA PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE.....	13
Articolo 11 – PRONTO INTERVENTO.....	14
Articolo 12 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PRIMA DELL'AVVIO DELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI.....	14
Articolo 13 - MODIFICHE CONTRATTUALI .....	15
Articolo 13.1 – Proroga tecnica .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
Articolo 13.2 – Quinto d'obbligo ex art. 120, c. 9 D. Lgs. 36/2023 .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
Articolo 14 - SOSPENSIONE DEI SERVIZI - PROROGHE – RELATIVE AL SINGOLO CONTRATTO ATTUATIVO.....	15
Articolo 15- GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE.....	16
Articolo 16 - ACCERTAMENTO, MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE .....	18
Articolo 17 - DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE DEI NUOVI PREZZI NON CONTEMPLATI NEL CONTRATTO .....	19
Articolo 17 bis - ACCETTAZIONE, QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI .....	19
Articolo 17 ter – INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE.....	20
Articolo 18 - PAGAMENTI.....	20
Articolo 19 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI.....	21
Articolo 20 - PENALI .....	22

Articolo 21 - CONTO FINALE.....	23
Articolo 22 - MANUTENZIONE E CUSTODIA DELLE AREE DI INTERVENTO.....	23
Articolo 23 - PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO.....	23
Articolo 24 – VERIFICA DI CONFORMITÀ - CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE .....	23
Articolo 25 - DANNI DI FORZA MAGGIORE .....	24
Articolo 26 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI .....	24
Articolo 27 - DURATA GIORNALIERA DELLE PRESTAZIONI. ORARIO STRAORDINARIO E NOTTURNO .....	26
Articolo 28 - SICUREZZA DEL CANTIERE.....	27
Articolo 29 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE .....	28
Articolo 30 - APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI .....	30
Articolo 31 - PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI TROVATI.....	30
Articolo 32 - ESECUZIONE D'UFFICIO.....	31
Articolo 33 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....	31
Articolo 34 - RECESSO.....	32
Articolo 35 - SUBAPPALTI E COTTIMI .....	33
Articolo 36 - REVISIONE PREZZI .....	35
Articolo 37- RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE .....	36
Articolo 38 - ACCORDO BONARIO. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	36
Articolo 39 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	36

## Articolo 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'Amministrazione Comunale di Firenze in quanto Stazione Appaltante (di seguito anche SA) intende concludere un Accordo Quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 59 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 per l'esecuzione dell'"ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE LUDICHE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE AMBIENTE" nelle aree verdi, nei parchi e nei giardini del territorio del Comune di Firenze.

Il presente appalto è considerato "Appalto pubblico di servizi" e ha come oggetto:

1. La manutenzione delle attrezzature per aree da gioco di cui alla norma UNI EN 1176 e degli arredi;
2. La manutenzione dei rivestimenti di superfici ad assorbimento di impatto di cui alla norma UNI EN 1177.

Gli interventi del presente Accordo Quadro, relativi ai Quartieri 1, 2, 3, 4 e 5 e sono finalizzati a:

1. Eliminare le attrezzature ludiche e gli arredi obsoleti, non funzionanti, deteriorati, non sicuri;
2. Ripristinare le condizioni di sicurezza con interventi di manutenzione ordinaria delle strutture ludiche esistenti, pavimentazioni smorza cadute, arredi;

Il CPV dell'Accordo Quadro è il seguente: 50870000-4 – Servizi di manutenzione di attrezzature per parchi giochi

L'Accordo Quadro con unico operatore economico, da stipulare ai sensi dell'art. 59, co. 3 del D.Lgs. 36/2023 (di seguito anche Codice), disciplina le condizioni generali, stabilite in via preventiva, dei futuri contratti attuativi che saranno stipulati con l'affidatario durante il periodo di vigenza dell'Accordo Quadro stesso.

Con l'Accordo Quadro si stabilisce la tipologia delle prestazioni affidabili, l'elenco prezzi unitari, la durata dell'Accordo Quadro e il tetto massimo di spesa complessiva entro il quale possono essere affidati i contratti attuativi.

L'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per la Stazione Appaltante nei confronti dell'appaltatore, costituendo l'Accordo Quadro unicamente il documento base per la regolamentazione dei contratti attuativi. Pertanto l'affidatario non avrà diritto ad alcun compenso o risarcimento qualora venga richiesto di svolgere prestazioni per un importo inferiore a quello indicato nell'Accordo Quadro.

Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro l'Aggiudicatario si impegna ad assicurare tutte le prestazioni, in termini di mezzi, attrezzature e manodopera, che di volta in volta si rendessero necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per eseguirle compiutamente e a regola d'arte secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dai documenti contrattuali dei quali l'Aggiudicatario dichiara di avere preso completa ed esatta conoscenza e di accettarli espressamente e senza riserva alcuna.

L'Aggiudicatario è obbligato, fermo restando il pieno rispetto da parte della SA dell'autonomia organizzativa e gestionale degli Operatori Economici, a conformarsi, strutturarsi e organizzarsi per adempiere correttamente agli obblighi contrattualmente previsti a suo carico per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

Le singole prestazioni, che saranno di volta in volta individuate dalla Stazione Appaltante (di seguito SA), saranno disciplinate con specifici contratti di appalto, aventi la denominazione di “contratti attuativi”, il cui importo sarà determinato sulla base delle prestazioni effettivamente richieste e che saranno oggetto di specifiche modalità di esecuzione e liquidazione dei compensi dovuti.

I contratti attuativi avranno ad oggetto la quantità complessiva e la tipologia dei servizi richiesti e conterranno le seguenti indicazioni: oggetto dei servizi, durata del contratto attuativo, descrizione e consistenza degli stessi e importo conseguente.

Ciascun contratto attuativo sarà eseguito mediante uno o più ordini di servizio emessi dalla Stazione Appaltante nei quali saranno stabiliti, nell'ambito di quanto previsto dal contratto attuativo, la specifica dei servizi richiesti con indicazione dei luoghi di esecuzione ed i termini massimi per il completamento delle relative prestazioni.

Le prestazioni saranno quelle tipiche di manutenzione ordinaria delle attrezzature ludiche che di volta in volta formeranno oggetto di contratti attuativi, e la cui esecuzione verrà disposta in funzione delle varie esigenze della SA su aree specifiche.

Le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) sono attribuite a soggetto diverso dal RUP, in ragione della complessità del servizio, della sua distribuzione territoriale e della presenza di interventi di pronto intervento. Considerata la natura dell'appalto, caratterizzato da pluralità di interventi disomogenei distribuiti sul territorio comunale, dalla necessità di garantire il rispetto degli standard di sicurezza delle attrezzature ludiche ai sensi delle norme UNI EN 1176 e UNI EN 1177, nonché dalla presenza di attività di pronto intervento da eseguirsi entro tempi stringenti, si ritiene necessario procedere alla nomina di un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023.

Il presente appalto è qualificato come appalto di servizi. Le eventuali lavorazioni di carattere accessorio, necessarie al ripristino della funzionalità delle strutture ludiche, non assumono carattere prevalente né autonomo rispetto alla prestazione principale.

#### **Articolo 1-bis - APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI**

L'Accordo Quadro in oggetto è classificato come “verde” ai sensi del Piano d'Azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione e rientra nell'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi. In particolare il riferimento è il Decreto Ministeriale “CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PRODOTTI PER ARREDO URBANO E DI ARREDI PER ESTERNI” adottato con Decreto Ministeriale del 7 Febbraio 2023.

#### **Articolo 2 - AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO**

L'importo complessivo per l'esecuzione dell'” ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE LUDICHE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE AMBIENTE” del Comune di Firenze, da svolgersi nel territorio dei Quartieri 1, 2, 3, 4 e 5, ammonta ad € 138.200,00 al netto dell'IVA di legge. Detto importo è comprensivo dei costi per la sicurezza, di

cui al D. Lgs.81/2008, ammontanti ad € 1.200,00, e dei Costi della manodopera, ammontanti ad € 95.900,00 come di seguito indicato:

N.	Descrizione	Importo
01	Importo del servizio soggetto a ribasso	41.100,00 €
02	Costo della Manodopera	95.900,00 €
03	Costi della sicurezza	1.200,00 €
04	<b>Sommano per servizi</b>	<b>138.200,00 €</b>

Tale corrispettivo massimo rappresenta l'importo massimo complessivo dei contratti attuativi che potranno essere affidati all'aggiudicatario in virtù dell'Accordo Quadro.

Si precisa che la Stazione Appaltante non è obbligata a ordinare prestazioni fino alla concorrenza di detto importo e che l'importo indicato rappresenta un tetto massimo di spesa, salvo quanto indicato al successivo art. 13 del presente Capitolato.

La puntuale definizione delle quantità delle singole prestazioni avverrà attraverso la stipula di singoli contratti attuativi dell'Accordo Quadro.

Le prestazioni si svolgeranno all'interno delle strutture assegnate alla Direzione Ambiente, ricompresi nei territori del Quartiere 1, 2, 3, 4 e 5 del Comune di Firenze.

Ai sensi dell'articolo 41 commi 13 e 14 del D. Lgs. 36/2023, si indica in € 95.900,00 il costo della manodopera. Ai sensi dell'art. 41 comma 14 del D. lgs. 36/2023, il costo della manodopera non è soggetto a ribasso; resta ferma la possibilità per l'operatore economico di quantificare diversamente il proprio costo della manodopera come derivante dalla specifica capacità organizzativa aziendale.

Ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 36/2023, i contratti collettivi applicati al personale dipendente impiegato negli appalti di servizi conseguenti al presente accordo quadro sono i seguenti:

Codice contratto CNEL	Titolo contratto CNEL	Descrizione Macro settore CNEL
H011	CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi	TERZIARIO, SERVIZI

Il prezzario di riferimento è l'Elenco Prezzi e il Prezzario della Regione Toscana anno 2026.

Alle singole prestazioni verranno applicati tali prezzi ribassati della percentuale unica offerta in sede di gara.

I costi della sicurezza, il cui importo è stato calcolato presuntivamente in € 1.200,00 per l'esecuzione degli interventi oggetto dell'ACCORDO QUADRO nel suo complesso, saranno oggetto di specifico computo metrico estimativo per ogni singolo contratto attuativo, in riferimento alle prestazioni che dovranno essere eseguite ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

L'importo relativo agli oneri per la sicurezza non è oggetto dell'offerta al ribasso ai sensi dell'articolo 26, commi 5 e 6 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.

Sono a totale carico dell'aggiudicatario gli oneri per la sicurezza sostenuti per l'adozione delle misure necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti all'attività svolta.

L'eventuale differenza tra gli importi presunti per la sicurezza e quelli computati:

- se positiva non sarà riconosciuta e potrà essere impiegata quale maggiore importo del servizio rispetto a quello previsto nell'Accordo Quadro, nel rispetto dell'importo massimo complessivo dei contratti attuativi che potranno essere affidati all'aggiudicatario in virtù dell'Accordo Quadro come sopra determinato e di cui al quadro economico di seguito riportato;
- stante il limite di importo massimo dell'Accordo Quadro, se tale differenza risulti negativa troverà copertura nell'importo del servizio stabilito nell'Accordo Quadro.

#### QUADRO ECONOMICO

#### QUADRO ECONOMICO

#### ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE AMBIENTE

Tot. Servizio di manutenzione strutture ludiche	
A diche	137.000,00 €
di cui costi della manodopera	95.900,00 €
B Costi della sicurezza	1.200,00 €
C Imponibile IVA al 22% (Somma A + B)	138.200,00 €
D Iva su C (22%)	30.404,00 €
E Totale servizio con IVA	168.604,00 €
<b>Ammontare complessivo</b>	<b>168.604,00 €</b>

I contratti attuativi, con cui verranno siglati gli appalti del presente ACCORDO QUADRO, saranno stipulati "a misura" ai sensi dell'allegato I.7 del codice. Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo

la quantità effettiva dei servizi eseguiti. Per le prestazioni a misura il presente Accordo Quadro fissa i prezzi invariabili per l'unità di misura, da assoggettare al ribasso d'asta offerto in sede di gara.

Incidenza del costo della manodopera

CPV	Incidenza costo manodopera [€]	Valore incidenza manodopera [€]
50870000-4 Servizi di riparazione e manutenzione di parchi giochi	70%	95.900,00

### Articolo 3 - DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi previsti dal presente accordo quadro interessano tutte attrezzature ludiche presenti nelle aree di competenza della Direzione Ambiente del Comune di Firenze, e in particolare:

- a) Il ripristino della funzionalità delle strutture ludiche laddove sia individuato un intervento di lubrificazione o sistemazione di viti e bulloni
- b) la manutenzione delle attrezzature per aree da gioco di cui alla norma UNI EN 1176 e degli arredi;
- c) la manutenzione dei rivestimenti di superfici ad assorbimento di impatto di cui alla norma UNI EN 1177.
- d) L'eliminazione delle attrezzature ludiche e gli arredi obsoleti, non funzionanti, deteriorati, non sicuri;
- e) Il ripristino delle condizioni di sicurezza con interventi di manutenzione ordinaria delle strutture ludiche esistenti, pavimentazioni smorza cadute;

Le prestazioni sono quelle tipiche della manutenzione ordinaria delle strutture ludiche a servizio del verde pubblico. L'elenco dei giochi oggetto di possibile manutenzione, sarà oggetto di contratti attuativi, la cui esecuzione verrà disposta in funzione delle varie esigenze dell'AC in zone specifiche.

L'elenco dei giochi sono identificati univocamente e georeferenziati nel Sistema Informativo Territoriale che è possibile consultare tramite il servizio Open Data del Comune di Firenze (<https://opendata.comune.fi.it>).

### Articolo 4 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro ha una durata massima di ventiquattro mesi (2 anni) decorrenti dalla sottoscrizione del presente contratto, e potrà concludersi anticipatamente in caso di raggiungimento del limite massimo di importo dell'Accordo Quadro.

La durata del contratto di accordo quadro in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la Stazione Appaltante può aggiudicare il singolo contratto attuativo.

Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l'esecuzione o il completamento di interventi richiesti con contratti attuativi emessi dalla SA, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dai contratti attuativi per l'ultimazione dei servizi nel rispetto, in ogni caso, del limite massimo previsto dall'art. 59 co. 1 del Codice. Non potranno essere emessi contratti attuativi dopo la scadenza del termine di validità contrattuale del presente Accordo Quadro come sopraindicato.

La durata dei contratti attuativi che verranno eventualmente stipulati sarà singolarmente specificata negli stessi. Ciascun intervento dovrà essere eseguito entro il periodo di termine utile specificatamente previsto nell'ordine di servizio.

Nelle more della stipula del contratto, ad avvenuta aggiudicazione dell'appalto, il RUP potrà disporre l'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9 del D. Lgs. 36/2023 (da qui in avanti Codice); in tal caso la durata dell'Accordo Quadro decorrerà dall'avvio della esecuzione anticipata del contratto.

## **Articolo 5 - NORMATIVA APPLICABILE, ABILITAZIONI**

Oltre che dalle norme del presente CSA, l'Accordo Quadro è regolato dal D.Lgs. n. 36/2023 del 23 Febbraio 2023 (di seguito anche "Codice"); dalla Legge Regionale n.38 del 13 luglio 2007 ss.mm. e dal relativo regolamento attuativo, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 45/R del 7.8.2008; dal D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia". E' regolato, inoltre, da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni vigenti, inerenti e conseguenti l'oggetto del presente appalto, che l'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.

## **Articolo 6 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL'ACCORDO QUADRO**

Con l'Accordo Quadro si stabilisce la tipologia delle possibili prestazioni affidabili, l'elenco prezzi unitari, la durata e il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidati i servizi mediante la stipulazione successiva di specifici contratti attuativi.

L'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la SA nei confronti dell'appaltatore, costituendo l'Accordo Quadro unicamente il documento base per la regolamentazione dei contratti attuativi.

Il numero delle prestazioni richieste non è predeterminato ma sarà determinato dalla SA in relazione alle concrete esigenze riscontrate nei singoli contratti che saranno di volta in volta stipulati. Pertanto, l'impresa Appaltatrice non avrà diritto ad alcun compenso o risarcimento qualora le venga richiesto di svolgere prestazioni per un importo inferiore a quello indicato nell'Accordo Quadro.

Tutti gli interventi da eseguirsi in dipendenza del presente Accordo Quadro saranno descritti nei rispettivi contratti attuativi e dettagliati negli elaborati progettuali cui gli stessi si riferiscono.

I contratti attuativi avranno forma scritta e saranno sottoscritti dal RUP. La Stazione appaltante provvederà all'invio all'Appaltatore degli elaborati costituenti i singoli contratti attuativi congiuntamente al contratto attuativo stesso. Nel caso in cui tale contratto attuativo non venga restituito sottoscritto dall'Appaltatore entro il termine di 7 giorni naturali e consecutivi a far data dall'invio dello stesso, la Stazione Appaltante sarà nella facoltà di procedere alla risoluzione del presente Accordo Quadro, ai sensi dell'art.1456 del c.c., e di incamerare la cauzione ai sensi dell'art. 1382 del c.c., salvo risarcimento del maggior danno.

In ogni caso la mancata tempestiva stipulazione del contratto attuativo e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali e si potrà procedere ai sensi di quanto stabilito dall'art. 33 del presente CSA.

Ciascun contratto attuativo conterrà di regola le seguenti indicazioni:

- a. l'oggetto dei servizi da espletare;
- b. la durata del contratto attuativo, entro la quale possono essere emessi i vari ordini di servizio;
- c. la descrizione e la consistenza dei servizi richiesti, nel rispetto di quanto stabilito nel presente CSA e nel contratto di Accordo Quadro;
- d. l'importo stimato per i servizi richiesti con indicazione delle quote riferite alla sicurezza in base ai prezzi dell'elenco prezzi unitari ribassati della percentuale di sconto offerto in sede di gara;
- e. le modalità ed i termini di pagamento;

Ciascun Ordine di servizio emesso dal DEC e in riferimento a ciascun contratto attuativo conterrà di regola le seguenti indicazioni:

- a. i luoghi interessati dai servizi richiesti;
- b. i termini massimi, decorrenti dalla ricezione dell'ordine di servizio stesso, stabiliti per il compimento delle relative prestazioni;

L'inadempienza dell'appaltatore relativamente ai singoli contratti attuativi emessi in dipendenza del presente accordo, dà facoltà alla SA di risolvere il presente accordo, ai sensi dell'art.1456 del c.c., e di incamerare la cauzione ai sensi dell'art. 1382 del c.c., salvo risarcimento del maggior danno.

L'inadempienza dell'appaltatore relativamente ai singoli contratti attuativi emessi in dipendenza del presente accordo, dà facoltà alla SA di risolvere il presente accordo, ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile, e di incamerare la cauzione ai sensi dell'art. 1382 del Codice Civile, salvo risarcimento del maggior danno.

Ai sensi dell'art. 50 comma 6 del D. Lgs. 36/2023, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del RUP.

Il pagamento delle prestazioni rese dall'Appaltatore sarà effettuato separatamente per ciascun contratto attuativo; la SA si riserva di verificare la conformità dei servizi prestati in relazione al singolo o più contratti attuativi.

La sottoscrizione dell'Accordo Quadro da parte dell'Aggiudicatario equivale a dichiarazione:

- a) di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della Legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, servizi e forniture;
- b) di completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente Accordo Quadro;
- c) della piena conoscenza e disponibilità degli atti contrattuali e della documentazione allegata, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi gli interventi in oggetto, senza riserva alcuna;

Con la sottoscrizione dei Contratti attuativi basati sull'Accordo Quadro, l'Aggiudicatario:

- a) dichiara di disporre o s'impegna a procurarsi in tempo utile tutte le autorizzazioni, iscrizioni, licenze disposte per Legge o per regolamento e necessarie per poter eseguire gli interventi in oggetto nei modi e nei luoghi prescritti. La SA ha diritto di richiedere in qualunque momento la documentazione comprovante quanto sopra, senza con ciò assumersi alcuna responsabilità a qualsiasi titolo;
- b) assume la responsabilità tecnica ed amministrativa, nonché ogni e qualsiasi altra responsabilità, prevista dalla legge, della realizzazione degli interventi di manutenzione. La responsabilità dell'Aggiudicatario riguarda sia l'oggetto del Contratto, in ordine al quale risponde della sicurezza, perfetta esecuzione e rispondenza alle esigenze della SA, sia le operazioni esecutive che dovranno sempre essere effettuate in modo tale da garantire l'incolumità Del personale dell'Aggiudicatario, della SA e di terzi;

L'Appaltatore elegge il domicilio digitale in conformità di quanto stabilito dagli articoli 3 bis, 6 e 6 bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Tutte le comunicazioni dipendenti dal contratto di accordo quadro verranno effettuate a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dall'Indice Nazionale dei domicili digitali (INI-PEC). Le stesse si intendono ricevute se il rapporto di ricezione della pec risulta positivo. È onere dell'impresa comunicare tempestivamente all'Ente qualsiasi variazione od impedimento relativo alla variazione indirizzo pec cui deve essere inoltrata la comunicazione. L'impresa non può eccepire la mancata conoscenza della comunicazione, qualora sia stata effettuata nel rispetto delle modalità previste dal presente articolo.

Grava sull'Appaltatore l'onere della individuazione di dettaglio di ogni sottoservizio anche mediante la esecuzione di saggi prima della esecuzione degli scavi. L'Appaltatore sotto la propria responsabilità accerterà presso gli Enti interessati (ENEL, TERNA, TOSCANA ENERGIA, PUBLIACQUA, TELECOM, AZIENDA Del GAS, ACQUEDOTTO, FOGNATURA Etc.) la posizione

dei sottoservizi e tramite saggi (in quantità necessaria) individuerà e tratterà la esatta posizione degli stessi anche al fine di ridurre i rischi durante l'esecuzione delle prestazioni.

## **Articolo 7 - CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO - DOCUMENTI CHE NE FANNO PARTE**

Fanno parte integrante dell'Accordo Quadro, anche se materialmente non allegati, il presente CSA parte prima e i seguenti documenti:

- a) Capitolato Speciale parte II
- b) elenco prezzi unitari;
- c) analisi prezzi
- d) relazione tecnica,

2. La stipulazione dell'Accordo Quadro ha luogo entro trenta giorni dall'aggiudicazione divenuta efficace, ai sensi dell'art.55 comma 1 del Codice.

Ai sensi dell'art. 17 co. 5 del Codice, l'aggiudicazione è immediatamente efficace dopo la verifica del possesso da parte dell'offerente dei prescritti requisiti.

Una volta proposta l'aggiudicazione, la mancata aggiudicazione o la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva, comporteranno rispettivamente la revoca della proposta o la revoca dell'aggiudicazione, in ogni caso con incameramento della predetta garanzia, ai sensi dell'art. 106 comma 6 del Codice.

## **Articolo 8 - CONTRATTI ATTUATIVI**

Saranno parte integrante dei singoli contratti attuativi, fermo restando quanto valido per l'Accordo Quadro:

- a) Relazione tecnica
- b) Stima dell'importo degli interventi previsti in base ai prezzi dell'elenco prezzi unitari ribassati della percentuale di sconto offerta in sede di gara;

La Stazione appaltante provvederà all'invio all'Appaltatore degli elaborati costituenti i singoli contratti attuativi congiuntamente al contratto attuativo stesso. Nel caso in cui tale Contratto Attuativo non venga restituito sottoscritto dall'Appaltatore entro il termine di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi a far data dall'invio dello stesso, la Stazione Appaltante sarà nella facoltà di procedere alla risoluzione del presente Accordo Quadro, ai sensi dell'art.1456 del c.c., e di incamerare la cauzione ai sensi dell'art. 1382 del c.c., salvo risarcimento del maggior danno.

L'Impresa Appaltatrice è tenuta a consegnare la documentazione necessaria per la sottoscrizione del Contratto Attuativo entro i tempi e le modalità che verranno stabiliti dal RUP con specifica richiesta.

In ogni caso la mancata tempestiva stipulazione del contratto attuativo e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali e si potrà procedere ai sensi di quanto stabilito dall'art. 33 comma 2 punto 3) del presente CSA.

## **Articolo 9 – CLAUSOLE SOCIALI**

Il personale deve essere inquadrato con contratti che rispettino integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, ivi comprese le contribuzioni a carico del datore di lavoro relative ai fondi di previdenza di assistenza sanitaria e a tutti gli enti bilaterali previsti nei CCNL citati. L'aggiudicatario è altresì responsabile in solido delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) "di riferimento" indicato all'art.2 del presente Capitolato Speciale di Appalto ai sensi dell'art. 57 comma 1 del Codice oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto, ai sensi dell'art. 11 comma 3 del Codice.

Il rispetto delle previsioni sarà oggetto di monitoraggio da parte della stazione appaltante durante l'esecuzione del contratto.

## **Articolo 10 - PROCEDURA PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE**

La SA, in base alle proprie esigenze, affiderà all'Aggiudicatario l'esecuzione di tutti gli interventi rientranti nell'AQ, mediante la stipula di singoli Contratti Attuativi, secondo una procedura illustrata dalle fasi di seguito descritte:

- a) preliminarmente la SA procede alla definizione dell'oggetto del singolo Contratto Attuativo, compilando uno specifico elenco dei servizi da eseguire, nel rispetto di quanto stabilito nel CSA e nell'AQ, stabilendo altresì il periodo entro il quale tali interventi devono essere eseguiti. Il singolo Contratto Attuativo sarà composto dall'insieme degli interventi così definiti;
- b) successivamente il RUP, avvalendosi del DEC per gli aspetti tecnici, stimerà l'importo totale degli interventi così definiti, in base ai prezzi dell'elenco prezzi unitari ribassati della percentuale di sconto offerta in sede di gara;
- c) a esito positivo della valutazione di suddetti elementi, la SA procederà ad affidare le prestazioni mediante stipula del relativo Contratto Attuativo, al quale seguirà l'esecuzione degli interventi previsti.
- d) All'atto dell'affidamento di un contratto attuativo l'aggiudicatario dovrà indicare le prestazioni del Contratto specifico che saranno eventualmente eseguite in subappalto secondo i limiti e le modalità di cui all'art.35 del presente CSA,

qualora si sia riservato tale facoltà in sede di offerta per l'AQ e nel rispetto di quanto dichiarato per l'Accordo stesso relativamente alla tipologia delle prestazioni che saranno subappaltate e al limite massimo di subappalto.

## **Articolo 11 – PRONTO INTERVENTO**

Durante l'efficacia del singolo Contratto Attuativo è richiesto all'Appaltatore la disponibilità ad intervenire per eliminare tempestivamente problematiche ed emergenze, il cui perdurare possa compromettere in modo grave la sicurezza delle persone o delle cose, rispondendo a richiesta del RUP o del DEC sotto qualsiasi forma (telefono, e-mail). Nel caso di chiamata di Pronto Intervento l'Appaltatore dovrà rendere disponibile il personale ed i mezzi adeguati nel termine massimo di 48 (quarantotto) ore.

## **Articolo 12 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PRIMA DELL'AVVIO DELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI**

Prima dell'avvio dell'esecuzione delle prestazioni l'Appaltatore deve consegnare alla Stazione Appaltante la seguente documentazione:

- a) le polizze di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi di cui all'art. 15 del presente Capitolato;
- b) il programma esecutivo nel quale sono riportate, per ogni attività, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento alle date stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.
- c) dichiarazione autentica in ordine all'organico medio annuo, destinato al lavoro in oggetto nelle varie qualifiche, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori presso I.N.P.S. e I.N.A.I.L. (tale documentazione è prevista dall'art.90 co.9 lett. b) del Decreto Lgs. n.81/2008 e può essere sostituita, nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorni e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'Allegato XI dello stesso Decreto, dal D.U.R.C. che, ai sensi del Decreto n.69/2013, deve essere acquisito/posseduto dalla SA nei termini previsti dall'art.31 co5 del citato Decreto n.69/2013 e della dichiarazione di cui al successivo punto);
- d) dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;
- e) un piano operativo di sicurezza, avente almeno i contenuti indicati dall'Allegato XV, punto 3.2. del D.lgs.81/2008, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione delle prestazioni.
- f) L'Impresa Appaltatrice è tenuta a consegnare la documentazione necessaria per l'attivazione del cantiere entro i tempi e le modalità che verranno stabiliti dal RUP/DEC con specifica richiesta.

L'Appaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall'art.16 L.R. n.38/2007 nonché dall'art.90, comma 9, lett. a), D. Lgs.81/2008. A tal fine prima dell'avvio delle prestazioni deve presentare:

- a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell'Impresa appaltatrice degli adempimenti di cui all'art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione deve essere altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) dell'Impresa appaltatrice, attestante la presa visione e l'accettazione della documentazione medesima. L'eventuale esito negativo della verifica viene comunicato alla competente azienda ASL per gli adempimenti di competenza, nonché all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici.
- b) l'ulteriore documentazione indicata nell'Allegato XVII, punto 1, D.lgs.81/2008.

In caso di consegna anticipata per ragioni di urgenza sarà comunque obbligo dell'Appaltatore sottoscrivere apposito verbale.

L'appaltatore dovrà inoltre:

- a) fornire il personale adeguatamente formato e preparato e la strumentazione occorrente per gli interventi di montaggio richiesti;
- b) osservare tutte le norme e disposizioni, relative alla prevenzione e sicurezza dei lavoratori, regolamentate dalla Normativa in vigore sia al momento dell'affidamento delle prestazioni che nel periodo della durata dell'appalto, ai sensi di quanto riportato dal D.Lgs 81 del 2008.
- c) garantire lo sgombero immediato di tutti i materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà installati per l'esecuzione delle prestazioni, compreso il trasporto e scarico del materiale di risulta;

La gestione di eventuali rifiuti dovrà avvenire secondo quanto previsto dal D.lgs 3 aprile 2006 n°152 "Testo unico in materia ambientale".

### **Articolo 13 - MODIFICHE CONTRATTUALI**

Nessuna modifica o variante ai contratti attuativi può essere introdotta dall'Appaltatore se non è autorizzata dal RUP.

### **Articolo 14 - SOSPENSIONE DEI SERVIZI - PROROGHE – RELATIVE AL SINGOLO CONTRATTO ATTUATIVO**

La sospensione dell'esecuzione del contratto può essere disposta dal -RUP esclusivamente nei casi e con le modalità previsti dall'art. 121 del Codice purché la sospensione dipenda da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 121 comma 2 del Codice la sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse,

Le avverse condizioni climatiche che giustificano la sospensione sono solo quelle che superino la media stagionale, essendo stati considerati nei tempi contrattuali i normali periodi climatici avversi. Sarà onere dell'Impresa denunciare entro 10 giorni eventuali condizioni di maltempo eccezionali impeditive del normale svolgimento delle prestazioni e documentarle mediante bollettini meteorologici ufficiali dell'Aeronautica Militare o di altri istituti meteorologici territoriali legalmente riconosciuti.

Non appena venute a cessare le cause della sospensione il RUP comunica affinché sia disposta la ripresa dei servizi e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei servizi effettuata dal RUP, il DEC procede alla redazione del verbale di ripresa dei servizi, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei servizi.

Per la sospensione del servizio l'Appaltatore non ha diritto a compensi o indennizzi. Tuttavia, qualora la sospensione o le sospensioni superino un quarto della durata complessiva prevista o comunque i sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto senza indennità. Se la SA si oppone l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Alla sospensione parziale del contratto attuativo dei servizi ai sensi dell'articolo 121, comma 6 del Codice, si applicano le disposizioni del presente articolo; essa determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei servizi non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei servizi previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei servizi disposte dalla SA per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 del citato art. 121 del Codice, l'esecutore può chiedere, previa iscrizione, a pena di decadenza, di specifica riserva, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 121 del Codice, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nell'allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023

## **Articolo 15- GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE**

### FIDEIUSSIONE A GARANZIA DELL'ANTICIPAZIONE

L'erogazione dell'anticipazione, ove prevista nei singoli contratti attuativi, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato degli interessi legali applicati al periodo necessario al recupero della stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

L'importo della garanzia è progressivamente e automaticamente ridotto in rapporto al recupero dell'anticipazione.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme percepite, qualora l'esecuzione delle prestazioni non proceda, per cause imputabili allo stesso, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione.

Per quanto non previsto si applica l'art. 125 del D.Lgs. 36/2023.

#### GARANZIA DEFINITIVA RELATIVA AL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire al momento della sigla dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 53 comma 4 dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, una garanzia fideiussoria del 5 per cento del valore stimato dei servizi definito per il presente Accordo Quadro.

Le suddette garanzie coprono:

- a) l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro e dai contratti attuativi;
- b) i danni derivanti da eventuali inadempimenti;
- c) il rimborso di somme eventualmente corrisposte in eccedenza;
- d) le maggiori spese sostenute per il completamento delle prestazioni in caso di risoluzione per inadempimento;
- e) il rispetto degli obblighi in materia di lavoro, sicurezza e normativa vigente.

Tali garanzie fideiussorie, a scelta dell'Appaltatore possono essere rilasciate da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciate dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Le garanzie devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della SA.

La garanzia resta efficace fino alla completa esecuzione delle prestazioni dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi e comunque fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione dell'ultimo contratto attuativo.

Lo svincolo avviene ai sensi dell'art. 117, comma 8, del Codice, in modo progressivo in relazione all'esecuzione delle prestazioni, fermo restando che una quota della garanzia permane fino alla conclusione dell'Accordo Quadro.

Si applicano, ove spettanti, le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, richiamato dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023.

La mancata costituzione della garanzia definitiva entro il termine assegnato dalla stazione appaltante comporta la decadenza dell'affidamento, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023.

In tal caso, la stazione appaltante si riserva di procedere all'affidamento a favore di altro operatore economico, nonché di richiedere il risarcimento degli eventuali danni, ivi compresi i maggiori costi sostenuti.

#### POLIZZA A GARANZIA DELLA RATA DI SALDO

Il pagamento della rata di saldo, ove prevista nei contratti attuativi, è subordinato alla costituzione di una garanzia fideiussoria pari all'importo della medesima, maggiorato degli interessi legali per il periodo intercorrente tra il certificato di regolare esecuzione e la sua definitività, ai sensi dell'art. 117, comma 9, del D.Lgs. 36/2023.

#### POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Almeno dieci giorni prima della consegna del servizio l'Appaltatore deve trasmettere alla SA copia della polizza di assicurazione per:

- a) danni subiti dalla SA a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatesi nel corso dell'esecuzione delle prestazioni. La somma assicurata è pari all'importo del contratto, a garanzia dei danni che potranno essere arrecati al materiale da utilizzare per l'intervento ricostruttivo.
- b) danni a terzi causati nel corso dell'esecuzione delle prestazioni. Il massimale è pari a Euro 500.000,00.

Si applica l'art. 117, comma 10 del Codice.

### **Articolo 16 - ACCERTAMENTO, MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE**

Il RUP/DEC effettua il controllo della spesa legata all'esecuzione dei servizi, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa.

Le predette attività di accertamento dei fatti producenti spesa sono eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, di pari passo con l'esecuzione in conformità a quanto previsto dall'allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023.

Ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati.

In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

La contabilizzazione dei servizi sarà fatta secondo quanto indicato dall'allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023.

La contabilizzazione dei servizi sarà effettuata a misura applicando i prezzi di Elenco e al netto del ribasso offerto.

Nel caso di esecuzione di Pronto Intervento, come disciplinato all'art. 11 del presente CSA, le prestazioni saranno contabilizzate con le stesse modalità previste per gli interventi di manutenzione ordinaria.

Non saranno invece tenuti in alcun conto i servizi eseguiti irregolarmente e/o contrari agli ordini di servizio del RUP/DEC non conformi al contratto.

Ciascun soggetto della SA e dell'Appaltatore, per la parte che gli compete secondo le proprie attribuzioni, sottoscrive i documenti contabili ed assume la responsabilità dell'esattezza delle cifre e delle operazioni che ha rilevato, notato o verificato. Il RUP conferma o rettifica, previa le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.

### **Articolo 17 - DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE DEI NUOVI PREZZI NON CONTEMPLATI NEL CONTRATTO**

Quando sia necessario eseguire servizi non previsti dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi si valutano:

- a) desumendoli dal Prezzario della Regione Toscana – anno 2026, parte integrante dell'AQ;
- b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari dell'Elenco Prezzi o se non presenti del Prezzario della Regione Toscana – anno 2026 di mano d'opera, materiali, noli e trasporti.

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il DEC e l'appaltatore ed approvati dal RUP. Ove i nuovi prezzi comportino maggiori spese, sono approvati dalla SA su proposta del RUP prima di essere ammessi nella contabilità dei nuovi prezzi.

Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica quanto previsto dall'articolo 36 del presente Capitolato.

### **Articolo 17 bis - ACCETTAZIONE, QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI**

L'esecuzione delle prestazioni deve corrispondere alle prescrizioni del capitolato tecnico prestazionale (CSA parte II) ed essere della migliore qualità; può essere dato avvio al servizio solo dopo l'accettazione del DEC.

Qualora il RUP/DEC in qualunque momento rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all'impiego, anche dopo l'introduzione in cantiere, l'appaltatore dovrà sostituirla con altra corrispondente alle caratteristiche. I materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dalle sedi a cura e spese dell'appaltatore.

Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal RUP, la SA può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione dei materiali restano fermi i diritti e i poteri della SA in sede di verifica.

L'appaltatore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito maggiori e/o diversi servizi, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se le prestazioni avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato, per ragioni di necessità o convenienza, l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzato un servizio di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che il maggior e/o diverso servizio sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive in sede di verifica di conformità.

### **Articolo 17 ter – INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE**

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio delle prestazioni affidate tramite i contratti attuativi, della loro mancata regolare conduzione o della loro ritardata ultimazione:

- a) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare, RUP;
- b) il tempo necessario più per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore previsti dal CSA;
- c) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- d) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

### **Articolo 18 - PAGAMENTI**

Ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 36/2023, sul valore del singolo contratto attuativo di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo avvio dei servizi oggetto del singolo contratto attuativo.

L'anticipazione va compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile ovvero, qualora il contratto venga sottoscritto nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è effettuata nel primo mese dell'anno successivo ed è compensata nel corso del medesimo anno contabile.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento delle prestazioni, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione delle prestazioni non procede, per ritardi

a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

I pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all'interno dei Contratti Attuativi: in linea di massima verranno effettuati, per ogni singolo Contratto, in almeno due rate. Ad ogni modo la rata di saldo non potrà avere ammontare inferiore al 50% del singolo contratto attuativo.

La SA procede al pagamento solo a seguito dei controlli previsti dalla vigente normativa, con particolare riguardo alla verifica della permanenza della regolarità fiscale e di quella contributiva ed assicurativa dell'Impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento, la SA acquisisce il D.U.R.C. dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori nelle modalità previste dalla normativa vigente.

Ai fini della tutela dei lavoratori e della regolarità contributiva si applica quanto previsto dal comma 6 dell'art. 11 e dal comma 6 dell'art.119 del D.Lgs. 36/2023.

I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento e comunque entro un termine non superiore a sette giorni; Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento ai sensi del comma 2. L'esecutore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento. Il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo della verifica di conformità. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. In ogni caso, per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, si rinvia alla vigente normativa e, in particolare, all'art.125 del D.lgs.36/2023

Ai fini del pagamento del corrispettivo del presente appalto, l'aggiudicatario dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge n.136 del 13/08/10. L'aggiudicatario dovrà pertanto comunicare alla SA:

- a) gli estremi dei conti correnti bancari o postali dedicati;
- b) la generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

## **Articolo 19 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI**

Non appena avvenuta l'ultimazione delle prestazioni relativi ad ogni contratto attuativo, il RUP effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato di ultimazione delle prestazioni.

Qualora dall'accertamento risultasse la necessità di sostituire o eseguire nuovamente qualche prestazione, l'Appaltatore dovrà effettuare le sostituzioni e le modifiche nel tempo che gli verrà prescritto.

All'esito della verifica finale sulla esecuzione delle prestazioni, il RUP e/o DEC può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di servizi di piccola entità, la cui necessaria esecuzione è accertata da parte del RUP/DEC come del tutto marginale ma necessaria a garantire la corretta esecuzione del servizio stesso.

## Articolo 20 - PENALI

Quanto previsto dal presente articolo è da intendersi riferito ad ogni singolo contratto attuativo.

Le penali dovute dall'appaltatore sono fissate nella misura dell'1 per mille per ogni giorno di ritardo nella completa esecuzione dei servizi rispetto al termine stabilito in ciascun ordine di servizio emesso nell'ambito dei contratti attuativi affidati.

La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura anche in caso di ritardo:

- a) nella ripresa degli interventi a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal RUP nel verbale di ripresa;
- b) nel rispetto dei termini imposti dal RUP per il rifacimento di interventi ritenuti non accettabili

Nel caso di ritardo rispetto al termine indicato dall'art.9 bis (sei mesi dalla conclusione del contratto di accordo quadro) nella produzione, se dovuta, della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, si applicherà una sanzione giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale, entro l'importo massimo del 10% di tale ammontare netto.

Nel caso di ritardo rispetto al termine indicato dall'art. 9 bis nella produzione della certificazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e/o della relazione relativa a tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte, si applicherà una sanzione giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale, entro l'importo massimo del 10% di tale ammontare netto.

È ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.

L'ammontare complessivo delle penali non può comunque essere superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale. Se tale limite viene superato e risulta infruttuosamente scaduto il termine previsto dall'art. 122, comma 4, D.lgs. n. 36/2023 il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave ritardo, che viene disposta dalla SA con le modalità previste dallo stesso art.122, comma 4, D.lgs. n. 36/2023 e dall'art. 33 del presente CSA.

L'Appaltatore prende atto che l'applicazione delle penali non preclude il diritto della SA di richiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori maggiori danni.

## **Articolo 21 - CONTO FINALE**

Il conto finale sarà compilato entro 45 giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni, quale risulta da apposito certificato del RUP/DEC. La SA si riserva di procedere all'emissione ed all'approvazione di un unico Certificato di Regolare Esecuzione per più Contratti Attuativi con cadenza massima annuale; in tal caso le rate di saldo dei relativi contratti attuativi saranno liquidate in una unica soluzione.

## **Articolo 22 - MANUTENZIONE E CUSTODIA DELLE AREE DI INTERVENTO**

L'Appaltatore è obbligato alla custodia ed alla manutenzione delle aree oggetto delle prestazioni, dei manufatti e dei materiali presenti, anche se di proprietà della SA e ciò anche durante i periodi di sospensione delle attività di manutenzione e fino alla loro ultimazione.

## **Articolo 23 - PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO**

Il pagamento della rata di saldo è disposto, previa presentazione della garanzia fideiussoria, entro 30 giorni decorrenti dall'esito positivo del certificato di regolare esecuzione o della verifica di conformità e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del Codice civile. Nel caso di redazione ed approvazione del certificato di regolare esecuzione per più contratti attuativi potrà essere presentata una unica polizza fideiussoria.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

## **Articolo 24 – VERIFICA DI CONFORMITÀ - CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE**

Il RUP/DEC, accerta che le prestazioni eseguite siano state svolte in conformità alle prescrizioni e, in caso di esito positivo, emette certificato di verifica di conformità tramite il quale si attesta che l'appaltatore ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto nonché agli ordini impartiti dal RUP. Il certificato deve essere confermato dal RUP.

Contestualmente all'emissione del certificato di verifica di conformità si procede alla liquidazione del saldo finale e viene disposto lo svincolo della cauzione definitiva.

Nel caso di emissione del certificato di verifica di conformità delle prestazioni ai sensi dell'art.37 comma 3 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, lo stesso viene emesso entro sei mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione.

Secondo quanto prevede l'art. 38 del D. Lgs. 36/2023, i servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, è facoltà della SA sostituire il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, emesso dal RUP, entro 3 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni previste dal Contratto.

## **Articolo 25 - DANNI DI FORZA MAGGIORE**

Nel caso di danni causati da forza maggiore, l'appaltatore ne fa denuncia al RUP entro tre giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

L'appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei servizi, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

Appena ricevuta la denuncia il RUP procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'appaltatore, all'accertamento:

- a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del RUP;
- e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;
- f) al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore stesso.

L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei ripristini necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, nonché delle opere provvisoriale e dei mezzi dell'Appaltatore.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

## **Articolo 26 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI**

L'Appaltatore è obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto del presente CSA con l'osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, restando a suo carico gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri.

## TUTELA RETRIBUTIVA

L'Appaltatore è obbligato ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito nei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i servizi costituenti oggetto del presente contratto e, se Cooperativa, anche nei confronti dei soci, ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. L'Appaltatore è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore fino alla data della verifica di conformità anche se egli non fosse aderente alle associazioni stipulanti o dovesse recedere da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalle dimensioni dell'Impresa e da ogni qualificazione giuridica.

Ai fini della tutela retributiva dei lavoratori si applica quanto previsto al comma 6 dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023 e in caso di inadempimento - verificato con le modalità previste dal co. 6 del medesimo art. 11 del D.Lgs. 36/2023 - la SA paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Inoltre, il mancato adempimento di tali obblighi da parte dell'Appaltatore conferisce alla SA il diritto di valersi della cauzione di cui all'art.117 D.lgs. n.36/2023.

## TUTELA PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA

L'Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, contribuzione, assicurazione, infortuni ed assistenza dei lavoratori, comunicando, non oltre 15 giorni dalla consegna delle aree all'interno delle quali devono essere svolte le prestazioni, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

L'Appaltatore deve esibire al RUP, prima dell'avvio del servizio, ogni prescritta denuncia del lavoro iniziato agli enti previdenziali e assicurativi e copia della polizza di assicurazione contro gli infortuni. L'Appaltatore deve parimenti esibire le modifiche alle denunce e polizze in precedenza esibite entro i 14 giorni successivi alla modifica.

Prima di emettere i certificati di pagamento relativi alla esecuzione dei servizi, compreso quello conseguente al saldo finale, la Direzione dell'Esecuzione e la SA procedono alla verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Impresa attraverso l'acquisizione del D.U.R.C. A garanzia di tali obblighi, secondo quanto disposto dal comma 6 dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023, il DEC opera una ritenuta dello 0,5% sull'importo netto progressivo delle prestazioni; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del D.U.R.C.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C. relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o di soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la SA trattiene dal

certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile.

Il mancato adempimento dell'Appaltatore conferisce inoltre alla SA il diritto di valersi della cauzione di cui all'art. 117 D.lgs. 36/2023. In ogni caso l'Appaltatore è responsabile nei confronti della SA dell'osservanza delle predette disposizioni da parte dei subappaltatori.

Qualora la SA constati la presenza nel luogo di lavoro di lavoratore non iscritto nel libro unico del lavoro, ovvero in denuncia nominativa dei lavoratori occupati ovvero in documenti informatizzati equiparati, il RUP comunica all'Impresa l'inadempienza accertata e procede ad applicare una penale di Euro 2.500,00 per ciascun lavoratore irregolare; il RUP procede ad immediata denuncia dell'illecito all'Ispettorato del Lavoro.

I commi precedenti si applicano anche nel caso di subappalto.

In ogni caso l'Appaltatore è responsabile nei confronti del committente dell'osservanza delle predette disposizioni da parte dei subappaltatori. In caso di D.U.R.C. negativo per due volte consecutive, il RUP redige una relazione particolareggiata per il RUP. La mancata ottemperanza dell'Appaltatore è considerata grave inadempimento degli obblighi contrattuali e pertanto darà luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 35 del presente Capitolato. Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa saranno segnalate all'Ispettorato del Lavoro ed ai competenti Enti previdenziali ed assicurativi.

#### VERIFICA DELLA REGOLARITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO

Al fine di consentire la verifica della regolarità dei rapporti di lavoro, l'Appaltatore è obbligato ad osservare integralmente la disciplina relativa alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del lavoro (artt. 39 e 40 del D.L.112/2008 e ss.mm., convertito con modificazioni nella L.133/2008; D.M.9.7.2008).

A completamento delle risultanze del libro unico del lavoro ed al fine di consentire la verifica della corretta instaurazione dei rapporti di lavoro anche nei confronti dei lavoratori presenti in cantiere al momento dei controlli e non ancora iscritti nel libro unico del lavoro, l'Appaltatore dovrà tenere presso il cantiere copia delle comunicazioni obbligatorie preventive di assunzione (predisposte ai sensi dell'art. 4 bis, comma 2, del D.lgs.181/2000, come modificato dal citato art. 40 del D.L.112/2008) oppure copia dei contratti individuali di lavoro.

#### **Articolo 27 - DURATA GIORNALIERA DELLE PRESTAZIONI. ORARIO STRAORDINARIO E NOTTURNO**

L'orario giornaliero del servizio sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove le prestazioni vengono compiute e, in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'Appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.

L'orario di lavoro, giornaliero, settimanale e mensile, non potrà superare i limiti contrattualmente previsti. Questo anche per garantire le necessarie condizioni di sicurezza.

Al fine di rispettare i tempi di esecuzione, l'Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni nella fascia oraria compresa dalle ore 06:00 alle ore 18:00 di ogni giorno, anche festivo ove occorra, mediante l'utilizzo del doppio turno lavorativo, senza essere tenuto a rimborsare alla SA le maggiori spese di assistenza, ma anche senza aver diritto a compensi od indennità di sorta al di fuori del prezzo contrattuale convenuto, essendo esso già comprensivo di ogni maggiorazione dovuta per questa tipologia organizzativa del cantiere, salvo diverse disposizioni impartite dal DEC e dal Coordinatore della sicurezza, se presente.

Gravano sull'Appaltatore tutti gli oneri connessi alla realizzazione in doppio turno, comprese le misure di sicurezza necessarie alla esecuzione dei servizi nei turni ed alla adeguata illuminazione da approntare, in conformità alle norme vigenti, per l'esecuzione dei servizi previsti in progetto ed adempiendo a tutte le prescrizioni che verranno impartite in merito da parte del Coordinatore per la sicurezza, se presente.

In presenza di comprovate e sopravvenute esigenze di pubblico interesse di carattere eccezionale, il DEC potrà derogare a quanto sopra e, pertanto, disporre l'esecuzione delle prestazioni in un unico turno giornaliero, senza che in conseguenza di ciò l'Appaltatore possa vantare diritti o pretese o apporre riserve.

In presenza di comprovate e sopravvenute esigenze di pubblico interesse di carattere eccezionale, il DEC potrà derogare a quanto sopra e, pertanto, disporre l'esecuzione delle prestazioni con modalità diverse, senza che in conseguenza di ciò l'Appaltatore possa vantare diritti o pretese o apporre riserve.

All'infuori dell'orario convenuto, come pure nei giorni festivi, l'Appaltatore non potrà a suo arbitrio fare eseguire servizi che richiedano la sorveglianza da parte del personale della SA. Se, a richiesta dell'Appaltatore, il DEC autorizza il prolungamento dell'orario, l'Appaltatore non avrà diritto a compenso od indennità di sorta.

## **Articolo 28 - SICUREZZA DEL CANTIERE**

Le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro sono qualificate come servizi di manutenzione.

Qualora, in relazione ai singoli contratti attuativi, le attività da svolgere comportino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008, troveranno applicazione tutte le disposizioni previste dalla normativa in materia di sicurezza nei cantieri.

In tali casi:

- l'Appaltatore è tenuto al possesso della patente a crediti (c.d. patente a punti) prevista dalla normativa vigente;
- l'Appaltatore è tenuto a garantire che anche eventuali subappaltatori e lavoratori autonomi siano in possesso della medesima patente;

- devono essere adempiuti tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008, ivi compresa la predisposizione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) e, ove previsto, del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC);
- devono essere assicurati gli obblighi di coordinamento, cooperazione e prevenzione.

Qualora le prestazioni non configurino cantiere temporaneo o mobile, si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 in materia di cooperazione e coordinamento (DUVRI).

## **Articolo 29 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Oltre agli oneri previsti dal Capitolato Generale di Appalto, per le parti ancora in vigore, da quelli specificati nel presente CSA e da quelli derivanti da ulteriori disposizioni normative applicabili in materia, sono a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri ed obblighi:

### **OBBLIGHI ED ONERI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI CANTIERI (OVE PREVISTI)**

Le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro sono qualificate come servizi di manutenzione.

Qualora, in relazione ai singoli contratti attuativi, le attività richiedano l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile ai sensi del D.Lgs. 81/2008, l'Appaltatore è tenuto a:

- provvedere alla formazione del cantiere e all'esecuzione di tutte le attività necessarie, comprese le opere di recinzione, protezione e segnalazione;
- garantire il mantenimento della continuità delle comunicazioni, degli scolli, delle reti e delle canalizzazioni esistenti;
- installare, gestire e mantenere la segnaletica di cantiere, anche luminosa, nel rispetto del Codice della Strada e del D.M. 10/07/2002;
- assicurare la sicurezza delle persone e dei veicoli nelle aree interessate dalle attività;
- provvedere alle eventuali occupazioni temporanee di suolo pubblico, nonché all'acquisizione delle autorizzazioni necessarie, sostenendone i relativi oneri;
- curare la pulizia delle aree di intervento e la rimozione dei materiali di risulta.

In tali casi, l'Appaltatore è altresì tenuto al rispetto di tutte le disposizioni del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008, nonché al possesso della patente a crediti (c.d. patente a punti), ove richiesta dalla normativa vigente, estesa anche a subappaltatori e lavoratori autonomi.

Qualora le prestazioni non configurino cantiere temporaneo o mobile, si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

L'Appaltatore è tenuto a dotare il personale impiegato di tessera di riconoscimento corredata di fotografia, con indicazione del datore di lavoro e della data di assunzione. Analogo obbligo si applica ai subappaltatori.

Restano a carico dell'Appaltatore eventuali sanzioni, oneri e responsabilità derivanti da violazioni delle norme applicabili.

L'allontanamento, il trasporto e lo smaltimento dei materiali non necessari all'esecuzione delle prestazioni sono a carico dell'Appaltatore.

#### OBBLIGHI ED ONERI RELATIVI A PROVE E CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI

Sono a carico dell'Appaltatore:

- la fornitura di attrezzi, strumenti e personale necessari per rilievi, misurazioni, verifiche e controlli;
- l'esecuzione di prove, analisi e verifiche richieste dal RUP su materiali, forniture e prestazioni;
- la fornitura di campioni e modelli eventualmente richiesti;
- la collaborazione alle attività di contabilità e verifica di conformità.

L'Appaltatore è tenuto a fornire, al termine delle prestazioni, la documentazione e il rilievo di quanto eseguito secondo le indicazioni della Stazione Appaltante.

#### ULTERIORI ONERI

Sono inoltre a carico dell'Appaltatore:

- il rispetto delle norme di polizia stradale;
- le spese connesse alla gestione della viabilità e agli eventuali servizi richiesti;
- la comunicazione alla Stazione Appaltante di eventuali atti di intimidazione;
- gli obblighi in materia antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011;
- il carico, trasporto e movimentazione dei materiali;
- la custodia dei materiali e delle attrezzature;
- la riparazione dei danni causati durante l'esecuzione delle prestazioni;

- la fornitura di dati e informazioni sull'andamento dei servizi su richiesta del RUP;
- le spese contrattuali e accessorie;
- l'ottenimento di autorizzazioni eventualmente necessarie (es. rumore);
- il rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010);
- il rispetto del Codice di comportamento dell'Amministrazione;
- il rispetto del Regolamento del Patrimonio Arboreo.

In caso di violazione degli obblighi sopra indicati, la Stazione Appaltante potrà applicare le misure previste dal presente Capitolato.

### **Articolo 30 - APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI**

Qualora l'Appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali necessari per garantire la regolare esecuzione delle prestazioni nei termini contrattuali, la Stazione Appaltante, previa diffida, può assegnare un termine perentorio entro il quale l'Appaltatore deve provvedere.

Decorso inutilmente tale termine, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di provvedere direttamente all'approvvigionamento dei materiali necessari, nelle quantità e qualità ritenute idonee, dandone comunicazione all'Appaltatore.

I relativi costi sostenuti dalla Stazione Appaltante saranno addebitati all'Appaltatore, sulla base della documentazione di spesa, maggiorati delle spese generali nella misura del 10%.

L'Appaltatore è tenuto a ricevere in consegna i materiali così approvvigionati e ad utilizzarli per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Resta fermo che l'eventuale eccedenza dei materiali rispetto al fabbisogno non comporta alcun diritto a compensi o rimborsi aggiuntivi in favore dell'Appaltatore.

L'adozione delle suddette misure non pregiudica l'applicazione di ulteriori rimedi previsti dal presente Capitolato, ivi compresa l'applicazione di penali o, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto per inadempimento.

### **Articolo 31 - PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI TROVATI**

La SA, salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia che si rinvenivano nei fondi espropriati per l'esecuzione dei servizi o nella sede dei servizi stessi.

Dell'eventuale ritrovamento dovrà esserne dato immediato avviso al DEC per le opportune disposizioni.

L'Appaltatore non potrà in ogni caso senza ordine scritto rimuovere od alterare l'oggetto del ritrovamento, sospendendo l'esecuzione dei servizi stessi nel luogo interessato. Ove necessario, tale sospensione potrà essere formalizzata dal DEC, rientrando tra le circostanze speciali previste dal primo comma dell'art. 121 del D.Lgs. 36/2023.

### **Articolo 32 - ESECUZIONE D'UFFICIO**

Nel caso in cui l'Appaltatore si rifiutasse di procedere all'immediato rifacimento degli interventi male eseguiti, all'esecuzione degli interventi mancanti o non rispettasse o ritardasse il programma accettato o sospendesse l'erogazione dei servizi, ed in generale, in tutti i casi previsti dall'art.121 D.Lgs. n.36/2023 e dall'art. 18 del D.M. n. 145/2000 ss. mm., la SA avrà il diritto di procedere all'esecuzione d'ufficio dei servizi od alla risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore stesso.

### **Articolo 33 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

La Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione del contratto, con proprio provvedimento motivato, qualora l'Appaltatore si sia trovato, al momento dell'affidamento, in una delle situazioni di cui all'art. 94, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura.

La Stazione Appaltante procede altresì alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che accerti la produzione di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci ai fini dell'affidamento;
- b) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo di applicazione di una o più misure di prevenzione ai sensi del D.Lgs. 159/2011, ovvero una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al D.Lgs. 36/2023;
- c) per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la regolare esecuzione delle prestazioni anche riferite ad un singolo contratto attuativo, da accertare secondo le modalità di cui all'art. 122 del D.Lgs. 36/2023;
- d) per grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini previsti nei singoli contratti attuativi;
- e) previa formale costituzione in mora, in caso di gravi o ripetute violazioni della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
- f) in caso di violazioni delle disposizioni in materia di tutela dei lavoratori;
- g) inutilmente decorso del termine assegnato dal RUP per l'adempimento degli obblighi contrattuali;

- h) gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e retributivi, accertate nel rispetto del contraddittorio;
- i) impiego di personale non regolarmente assunto o non in regola con gli obblighi di legge, qualora l'Appaltatore non provveda alla tempestiva regolarizzazione;
- j) violazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;
- k) grave inosservanza del Codice di comportamento della Stazione Appaltante;
- l) mancato rispetto degli obblighi derivanti da eventuale avvalimento;
- m) negli altri casi espressamente previsti dal presente Capitolato o dalla normativa vigente.

In caso di risoluzione del contratto:

- la Stazione Appaltante procede al pagamento delle sole prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli eventuali oneri derivanti dalla risoluzione;
- l'Appaltatore è tenuto ad adempiere agli obblighi di cui all'art. 122, comma 8, del D.Lgs. 36/2023;
- la Stazione Appaltante può procedere all'esecuzione in danno, nonché affidare le prestazioni ad altro operatore economico;

Le maggiori spese sostenute dalla Stazione Appaltante per l'affidamento a terzi sono poste a carico dell'Appaltatore inadempiente.

La Stazione Appaltante può escutere, anche parzialmente, la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

La Stazione Appaltante provvede agli adempimenti di comunicazione previsti dalla normativa vigente.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si applica l'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

### **Articolo 34 - RECESSO**

L'appaltatore ha facoltà di presentare istanza di recesso qualora la consegna dei servizi avvenga in ritardo per fatto o colpa dell'amministrazione. In tale ipotesi, si applica quanto previsto dall'art. 3, comma 4 dell'allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023.

La SA si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo, ai sensi dell'art. 123, comma 1, D.Lgs. 36/2023 previo il pagamento dei servizi eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite (da calcolarsi come prescritto nell'allegato II.14 D.Lgs. 36/2023).

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter, 92, commi 3 e 4 e 94 comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm., la SA recede dal contratto qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente alla stipula del contratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs.

159/2011 ss.mm. o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm. In tale ipotesi la SA procede unicamente al pagamento delle prestazioni già eseguite ed al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Ai sensi dell'articolo 94 comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm, la SA può non recedere dal contratto nel caso in cui la prestazione sia in corso di ultimazione. Si precisa che tale disposizione si applica solo in caso di subappalto o un subcontratto superiore ad € 150.000,00 o nel caso di subcontratti relativi alle attività individuate come maggiormente esposte a rischio di infiltrazioni mafiose dall'art. 1, comma 53, della legge 190/2012.

### **Articolo 35 - SUBAPPALTI E COTTIMI**

L'Appaltatore esegue in proprio le prestazioni oggetto del presente contratto. È vietato il subappalto dell'integrale esecuzione del contratto. L'operatore economico indica, all'atto dell'offerta, le parti del servizio che intende eventualmente subappaltare, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023. In mancanza di tale indicazione, il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, del Codice.

È vietato il subappalto a cascata. Il subappaltatore non può, a sua volta, affidare a terzi l'esecuzione, anche parziale, delle prestazioni oggetto del subappalto. Il divieto è stabilito in ragione della necessità di garantire il controllo diretto dell'esecuzione delle prestazioni e il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza, considerata la natura dell'appalto, che può comportare interventi su attrezzature ludiche destinate alla fruizione pubblica.

Restano ferme le attività escluse dal subappalto ai sensi dell'art. 119, comma 3, del D.Lgs. 36/2023.

L'Appaltatore che intende ricorrere al subappalto deve presentare apposita istanza al RUP, corredata dalla documentazione prevista dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, nonché dal contratto di subappalto contenente:

- l'indicazione delle prestazioni subappaltate;
- l'importo e i prezzi applicati;
- l'incidenza dei costi della manodopera e della sicurezza;
- la descrizione dell'ambito operativo, tecnico ed economico del subappalto.

Il contratto di subappalto deve essere depositato presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il subappaltatore è soggetto alla verifica dei requisiti generali e dell'idoneità tecnico-professionale ai sensi della normativa vigente, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008. Devono essere prodotti i documenti previsti dall'Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008, ove applicabili.

Il RUP provvede alla verifica della sussistenza dei requisiti e alla qualificazione dei subcontratti.

Il termine per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto è di 30 giorni dalla ricezione dell'istanza completa. Per i subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo del contratto o inferiori a € 100.000, il termine è ridotto della metà.

In caso di esito negativo delle verifiche, l'autorizzazione non viene concessa.

L'Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle prestazioni.

Ai subappaltatori si applicano i medesimi obblighi previsti per l'Appaltatore in materia di:

- sicurezza sul lavoro;
- trattamento economico e normativo dei lavoratori;

La Stazione Appaltante verifica la regolarità contributiva dell'Appaltatore e dei subappaltatori mediante acquisizione del DURC.

In caso di inadempienza contributiva, la Stazione Appaltante trattiene gli importi dovuti e provvede al pagamento diretto agli enti competenti.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 119, comma 11, del D.Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data dei pagamenti effettuati, copia delle fatture quietanzate relative ai subappaltatori. In caso di inadempimento, la Stazione Appaltante può sospendere i pagamenti o procedere al pagamento diretto nei casi previsti dalla normativa.

La Stazione Appaltante provvede al pagamento diretto al subappaltatore nei casi previsti dall'art. 119, comma 11, del Codice, e in particolare:

- quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- in caso di inadempimento dell'Appaltatore;
- su richiesta del subcontraente, se compatibile con la natura del contratto.

Non costituiscono subappalto:

- forniture senza posa in opera;
- prestazioni con incidenza della manodopera inferiore ai limiti di legge;
- attività rientranti nelle esclusioni di cui all'art. 119, comma 3 del Codice.

I contratti di subappalto devono contenere, a pena di nullità, le clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. La Stazione Appaltante può revocare l'autorizzazione al subappalto in caso di perdita dei requisiti o per sopravvenute cause ostative, ivi comprese quelle antimafia. Per quanto non espressamente previsto si applica l'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

### **Articolo 36 - REVISIONE PREZZI**

Ai sensi dell'art. 60 del Codice e dell'art. 11 comma 4 dell'Allegato II.2-bis, rilevato che il CPV associato al presente appalto non è elencato in Tabella D, i prezzi saranno adeguati automaticamente in aumento o in diminuzione in base all'indice ISTAT FOI (al netto dei tabacchi) reperibile sul portale istituzionale individuato dalla SA come maggiormente pertinente per il servizio richiesto.

Il valore di riferimento per il calcolo dell'indice è quello dell'indice revisionale relativo al mese del provvedimento di aggiudicazione. La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese di aggiudicazione. La SA tramite il RUP e il DEC monitora l'andamento del predetto indice con frequenza trimestrale al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi.

L'opzione per l'indicazione di un unico indice, senza effettuare ponderazioni è motivata da ragioni di semplicità gestionale, nell'interesse di entrambe le parti e tenuto conto della congruenza dell'indice indicato in relazione all'oggetto dell'appalto.

La revisione dei prezzi è riconosciuta quando, sulla base dell'istruttoria condotta dal RUP/DEC, sono accertate variazioni, in aumento o in diminuzione, rispetto al prezzo originario, a norma di quanto previsto dal presente articolo nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'art. 60, co. 5, del Codice. La revisione prezzi sarà riconosciuta qualora le variazioni dei prezzi determinino una variazione superiore al 5% dell'importo complessivo e sarà riconosciuta nella misura del 80% della variazione stessa, in relazione alla parte eccedente il 5%.

Al fine di assicurare alla stazione appaltante, durante l'intera fase di esecuzione del contratto, il continuo ed efficace controllo della spesa pubblica il DEC monitora l'andamento degli indici di riferimento e, quando si determinano le condizioni per il riconoscimento della revisione, provvede a darne comunicazione al RUP ed all'Appaltatore affinché quest'ultimo possa emettere fattura secondo l'importo comprensivo della revisione prezzi. In caso di difformità tra le valutazioni del RUP e quelle dell'appaltatore in merito all'importo riconosciuto spetta a quest'ultimo richiedere verifica tempestiva in contraddittorio. Ove la difformità persista e l'appaltatore intenda contestare l'importo revisionale, dovrà iscriverne riserva mediante PEC entro il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione dell'importo come sopra stabilito.

La revisione prezzi non produce effetti retroattivi, ma soltanto in relazione alle prestazioni da eseguire dal momento in cui si determinano le condizioni per il riconoscimento della revisione.

In relazione al disposto del presente articolo non verranno applicate altre misure ordinarie di adeguamento del prezzo; si dà, inoltre, atto che nel presente appalto non sussistono prezzi amministrati o predeterminati da una clausola di indicizzazione.

## **Articolo 37- RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle prestazioni appaltate in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette prestazioni alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.

È obbligo dell'Appaltatore adottare, nell'esecuzione dei servizi, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e rimane stabilito che egli assume ogni più ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità si intende quindi sollevato il personale preposto alla direzione e sorveglianza, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati dal Codice e dal presente Capitolato.

Le disposizioni impartite dal DEC, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamento strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela della SA e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei servizi, fatto salvo il maggior termine di cui agli art. 1667 e 1669 del c.c.

## **Articolo 38 - ACCORDO BONARIO. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per la definizione delle controversie si applicheranno gli artt. 210, 211, 212 e 220 del D.lgs. n. 36/2023. È esclusa la clausola compromissoria di cui all'art. 213 del D.Lgs. 36/2023.

La competenza a conoscere le controversie che potrebbero derivare dal contratto, di cui il presente Capitolato è parte integrante, spetta, ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.

## **Articolo 39 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento Europeo n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali (General Data Protection Regulation - GDPR). L'informativa ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo n. 2016/679 è consultabile nel sito istituzionale del Comune di Firenze al seguente indirizzo:

<https://www.comune.fi.it/index.php/pagina/privacy>.

L'aggiudicatario è tenuto alla massima riservatezza in merito ai documenti, agli atti, ai dati, alle notizie, alle informazioni di cui venga a conoscenza o in possesso nell'esecuzione del presente contratto e si impegna ad utilizzarli esclusivamente per i fini dallo stesso previsti e si impegna, inoltre, ad effettuare il trattamento degli eventuali dati personali e sensibili nella piena e totale osservanza di quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e

ss.mm.) e dal GDPR 2016/679 - General Data Protection Regulation. E' vietata la diffusione e/o ogni qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso.

I dati personali relativi agli operatori economici partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte della SA, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, per i soli fini inerenti alla procedura di gara e all'esecuzione del contratto. In ogni caso, in relazione ai dati forniti, i soggetti aggiudicatari potranno esercitare i diritti previsti dalla normativa.